



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**

**Ufficio Gestione Gare**

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☒ 0461.496422

[serv.appalti@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti@pec.provincia.tn.it)

Trento, **29 APR. 2013**

Prot. n. S171/2013/ **237980** /3.5/299-13

**Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento mediante convenzione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o degli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (Comuni e Comunità), e/o per gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 39 bis della l.p. n. 23/90 e s.m. e dell'art. 39 bis, commi 2 bis e 3, della l.p. n. 3/2006.**

Si forniscono le risposte ai quesiti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, come da nota del competente Servizio Contratti e Approvvigionamenti e del competente Servizio Gestioni patrimoniali e logistica dd. 29/04/2013:

**Quesito n. 1:**

Rispetto a quanto contenuto all'art. 3 del Capitolato Tecnico, si richiedono i seguenti chiarimenti:

Comma 1: si chiede se il modello degli ordinativi sarà unicamente quello predisposto dal Fornitore, in quanto tale disposizione è in apparente contrasto con quanto riportato ai punti 4., 5. e 6. dell'art. 4 dello Schema Convenzione. Si chiedono, pertanto, delucidazioni al riguardo;

Comma 3: in considerazione della tipologia specifica di fornitura nonché dei tempi tecnici necessari per una corretta gestione degli ordinativi, a ns. avviso, sarebbe opportuno specificare che l'Ordinativo debba pervenire non oltre il giorno 20 del mese affinché la fornitura abbia regolarmente inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo (tale ns. richiesta è in linea con quanto previsto in altre Convenzioni quali ad esempio Consip);

Comma 4: rispetto a quanto ivi contenuto, si richiede una specifica circa la procedura da seguire in caso di richiesta di adesione da parte di Amministrazioni Contraenti provenienti dal mercato di salvaguardia.

Comma 5: tenuto conto che non è possibile annullare la richiesta di acquisizione di un POD inviata al Distributore, si richiede una cortese specifica rispetto a quanto contenuto in tale comma.

**Risposta:**

Comma 1:

Come indicato all'art. 3 comma 1 del Capitolato Tecnico, "gli ordinativi di fornitura devono essere inviati secondo il relativo modello, che sarà predisposto dal Fornitore.....". Al riguardo si precisa che i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 dello Schema di Convenzione non sono in contrasto

con l'art. 3 comma 1 del Capitolato Tecnico in quanto gli stessi indicano le modalità con le quali le Amministrazioni trasmettono gli Ordinativi di Fornitura ovviamente secondo il modello predisposto dal Fornitore.

**Comma 3:**

L'Amministrazione ha ritenuto non necessario prevedere un termine entro il quale far pervenire l'Ordinativo.

**Comma 4:**

Si riporta la norma prevista dal TIV (Testo Integrato Vendita – All.A alla Delibera 301/2012/R/eel dell'AEEG):

### **TITOLO 3 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA**

#### **Articolo 28** Ambito di applicazione

28.1 Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.

28.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 8.2.

**28.3 Il cliente in salvaguardia ha diritto di recedere dal contratto per il medesimo servizio con un preavviso di un mese.**

Qualora la sua utenza si trovi fornita in servizio di salvaguardia, l'Amministrazione deve dare disdetta nei termini previsti dalla normativa.

**Comma 5:**

E' stato istituito dall'AEEG presso l'Acquirente Unico il SII (Sistema Informativo Integrato) a cui possono accedere Fornitori e Distributori e che rappresenta un Registro delle forniture del mercato libero.

Qualora un'Amministrazione abbia deciso di passare al nuovo Fornitore e ne abbia fatto regolare richiesta allo stesso, è previsto che sia compito del nuovo Fornitore inserirsi nel SII e comunicare al Distributore la domanda di voltura e seguire le procedure necessarie alla voltura.

L'AEEG ha esplicitamente previsto che non basta l'acquisizione di un POD per tentare di acquisire un nuovo cliente.

#### **Quesito n. 2:**

Relativamente all'art. 3, comma 5 dello Schema Convenzione, si chiede conferma circa la nostra corretta interpretazione ovvero che laddove si cita *negozio elettronico* si intende quello già in possesso dell'APAC e che, pertanto, il Fornitore non dovrà predisporre alcun negozio elettronico. Si chiede, inoltre, nello specifico cosa si intenda per *collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico* ovvero se si intenda un semplicissimo accesso ad internet.

#### **Risposta:**

Si conferma che il "negozio elettronico" citato all'art. 3, comma 5 dello Schema di Convenzione è quello attivato dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti tramite lo spazio Web dedicato al sistema delle Convenzioni come descritto nelle definizioni di cui al punto 12 dello Schema di Convenzione al quale si accede tramite un semplice accesso ad Internet.

**Quesito n. 3:**

Il punto g), comma 5 dell'art. 6 dello Schema Convenzione, prevede che il Fornitore si obbliga a *non opporre all' APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi*. Tale norma appare in contrasto con i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, in forza dei quali, ciascun contraente ha il diritto di sollevare, nei confronti della controparte, ogni azione e/o eccezione inerente l'oggetto dello stesso contratto. Resta inteso che il concorrente, in caso di aggiudicazione e di conseguente stipula del contratto di fornitura, si obbliga ad eseguire la fornitura conformemente alla prescrizione di legge e alla *lex specialis*.

Inoltre con riferimento al punto h), comma 5 dell'art. 6 dello stesso si chiede di voler precisare nello specifico le ipotesi che determinerebbero l'eventuale obbligo di manleva in capo al fornitore.

**Risposta:**

Si conferma quanto previsto al punto g) comma 5 dell'art. 6 dello schema di convenzione in quanto non in contrasto con i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive. Con riferimento al punto h) comma 5 dell'art. 6 si ritengono sufficientemente chiare le ipotesi indicate.

**Quesito n. 4:**

Il punto d) art. 7 dello Schema Convenzione prevede un obbligo di manleva da parte del fornitore che appare essere non pertinente all'oggetto dell'affidamento (fornitura di energia elettrica) in quanto fa espresso riferimento al *malfunzionamento dei beni oggetto della fornitura*. Si chiede di voler precisare in quale ipotesi vi sarà tale obbligo. Inoltre anche relativamente a quanto indicato all'art. 21 dello Schema Convenzione, si rende necessario evidenziare che, tenuto conto della particolarità della fornitura oggetto di gara, a carico del Fornitore di energia non sussistono rischi, neppure generici, di arrecare danni diretti e/o indiretti e materiali a persone e cose. Il Fornitore, infatti, si limita a vendere energia, che per sua natura è immediatamente consumata, con la conseguenza che all'aggiudicatario non sarà mai possibile addebitare responsabilità per danni conseguenti alla cessione dell'energia. Sul punto si ritiene opportuno richiamare la sentenza del TAR Lazio, Sez. 3T, n. 9483/12, che in una fattispecie analoga, ove la Stazione Appaltante pretendeva la stipulazione di polizza per la copertura di responsabilità per danni del fornitore di energia, ha riconosciuto la ingiustificatezza di una simile disposizione per assenza del rischio assicurativo.

**Risposta:**

Si conferma quanto previsto nello schema di convenzione.

**Quesito n. 5:**

Relativamente ai reports specifici richiesti all'art. 9 dello Schema Convenzione, si richiede di conoscere il dettaglio degli stessi già in questa fase di gara onde consentire, in caso di aggiudicazione, di poter ottemperare alla Vs. richiesta di inviare i suddetti reports all'APAC entro 15 giorni dalla data di richiesta, in quanto la tempistica di predisposizione dei report potrebbe altrimenti necessitare di una tempistica maggiore.

*Inoltre, si chiede quali caratteristiche debba avere il diagramma di prelievo eventualmente richiesto.*

**Risposta:**

I reports dovranno contenere i dati che vengono normalmente forniti ai clienti in media/bassa tensione (MT/BT). Qualora si creassero particolari situazioni di consumo anomalo si provvederà a richiedere al Fornitore reports specifici.

**Quesito n. 6:**

Per quanto concerne il punto 2. dell'art. 10 dello Schema Convenzione, chiediamo Vs. conferma circa la necessità che il Fornitore a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive dovrà presentare una cauzione e se del caso, chiediamo di conoscere l'ammontare della stessa in quanto informazione necessaria per una corretta valutazione dell'offerta da presentare.

**Risposta:**

Si conferma la necessità che il fornitore presenti la cauzione a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive.

Al punto 14 del Modulo per la richiesta di avvio della procedura è indicato l'ammontare di tale garanzia per un importo pari a Euro 5.240,00.

**Quesito n. 7:**

Rispetto agli interessi legali e moratori previsti al punto 11. dell'art. 12 dello Schema Convenzione, si segnala che il Decreto Legislativo n. 192/2012 modifica il precedente Decreto n. 231 del 9 ottobre 2002 in materia di pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, a fronte degli attestati ritardi nei pagamenti registrati negli ultimi anni. Nello specifico la norma prevede una maggiorazione del tasso degli interessi legali e moratori, che passa da 7 punti a 8 punti in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.

**Risposta:**

Si prende atto della modifica legislativa intervenuta e si fa presente che le modifiche eventualmente previste dalla nuova normativa saranno di immediata applicazione, così come previsto dall'art. 2, comma 4, dello schema di convenzione.

**Quesito n. 8:**

L'art. 13 dello Schema Convenzione consente la cessione dei crediti nei limiti dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006; quest'ultima norma consente la possibilità di cedere non solo i crediti presenti ma anche futuri derivanti dalla fornitura anche ai sensi della L. 52 del 1991. Alla luce di ciò chiediamo di voler modificare il suddetto articolo nella misura in cui subordina la cessione dei crediti alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura.

**Risposta:**

La cessione dei crediti di cui all'articolo 13 dello schema di convenzione è disciplinata nei limiti dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 al quale viene fatto espresso rinvio che prevede la cessione come possibilità e non come obbligo per l'Amministrazione.

**Quesito n. 9:**

Rispetto a quanto indicato nell'art. 22 dello Schema Convenzione, si richiedono i seguenti chiarimenti:

Comma 1.: tale comma prevede che *"Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara"*.

Rispetto a quanto appena riportato, chiediamo delucidazioni in merito alla nozione di fornitura "parzialmente difforme" considerato che, ai fini di legge, l'inadempimento del Fornitore, onde giustificare l'irrogazione delle penali, deve rivestire il carattere della gravità e della inescusabilità.

Comma 2.: si rende necessario specificare che il Fornitore si farà carico degli oneri ivi indicati unicamente nel caso che *la tardiva attivazione delle utenze* sia esclusivamente imputabile ad esso.

Comma 8.: si chiede conferma della correttezza circa la ns. interpretazione relativamente ai dati da utilizzare ai fini della corretta fatturazione. Nello specifico, l'importo fatturato dovrà corrispondere ai dati reali di consumo e, qualora il Fornitore non abbia ricevuto i dati reali di consumo da parte del Distributore in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà utilizzare i consumi sulla base del quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzare eventuali misure storiche ottenute dal Distributore locale, impegnandosi ovviamente a conguagliare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione utile successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale così come indicato al comma 9 dell'art. 8 del Capitolato Tecnico.

Comma 13., 14.: rispetto a quanto ivi contenuto si chiede conferma che non verrà applicata una doppia penale per una medesima condotta inadempiente da parte delle singole Amministrazioni Contraenti e dall'APAC e che, ad ogni modo, al Fornitore non potranno essere applicate penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Per quanto concerne la procedura di applicazione delle penali riportata nel succitato art. 22 dello Schema Convenzione, si chiede conferma circa la correttezza della ns. interpretazione ovvero che le stesse saranno irrogate unicamente a decorrere dal termine ultimo messo a disposizione del Fornitore per presentare le proprie deduzioni.

Inoltre, per quanto riguarda il suddetto termine massimo entro il quale il Fornitore deve comunicare le proprie deduzioni si rende necessario evidenziare che, a tal proposito, il Testo integrato della regolazione della qualità (TIQV) adottato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (v. Allegato A alla delibera ARG/com n. 164/08 e s.m.i.) stabilisce all'art. 14 gli standard specifici e generali di qualità commerciale che i venditori di energia devono garantire per le varie ipotesi di reclami scritti, rettifica di fatturazione e di doppia fatturazione, i quali sono stabiliti rispettivamente in 40 giorni solari, 90 giorni solari e 20 giorni solari. Pertanto, si chiede che il termine previsto per dare la possibilità al Fornitore di fornire le sue giustificazioni venga modificato.

**Risposta:**

Comma 1:

Si conferma quanto previsto dall'art. 22 dello schema di convenzione ossia che si considera ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua la fornitura in modo difforme anche solo in parte da quanto previsto dal capitolato e dagli atti di gara.

Comma 2:

L'Amministrazione ritiene di confermare quanto previsto dallo schema di convenzione.

Comma 8:

E' corretta l'interpretazione fornita nel senso che l'importo fatturato dovrà corrispondere ai dati reali di consumo o ai consumi determinati sulla base di quantitativi stimati o valori storici.

Commi 13 e 14:

Si precisa che non viene applicata una doppia penale per una medesima condotta, in quanto il comma 13 dell'art. 22 prevede la possibilità per le Amministrazioni contraenti di applicare la penale in relazione al valore del proprio contratto mentre l'APAC, come previsto dal comma 14, può applicare penali in relazione all'importo/valore massimo complessivo della convenzione tenuto conto delle eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.

Per quanto concerne la procedura di applicazione delle penali si precisa che le stesse si applicano a decorrere dall'inizio dell'inadempimento come previsto dal comma 11 dell'art. 22 dello schema di convenzione.

Per quanto riguarda l'ultimo inciso del quesito 9 si precisa che i commi 10 e 11 dell'art. 22 dello schema di convenzione, fissano il termine di 5 giorni lavorativi entro i quali il Fornitore deve comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni in caso di contestazione dell'inadempimento da parte delle Amministrazioni contraenti o da parte dell'APAC.

Quindi il suddetto termine fa riferimento agli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali previste dall'art. 22 dello schema di convenzione, mentre l'osservazione formulata nell'ultima parte del quesito 9 citando l'Allegato A alla delibera ARG/com n. 164/08 e s.m.i. riguarda gli standard generali e specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e non gli inadempimenti contrattuali.

PF/R

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronni

